



Decreto Ministeriale del 19/06/1984

**Titolo del provvedimento:**

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 23 marzo 1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

**art. 1**

Sostituzione del secondo comma dell'art. 5 del DM 23 marzo 1983.

**Testo:**

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' sostituito dal seguente:

"La commissione puo' essere integrata da esperti in materia tributaria e di elaborazione della informazione anche esterni all'Amministrazione dello Stato".

**art. 2**

Integrazione dell'allegato A al DM 23 marzo 1983.

**Testo:**

L'allegato A al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, e' integrato con le seguenti disposizioni:

1. Organizzazione dello scontrino fiscale.

1.1. E' consentito che il logotipo fiscale e il numero di matricola siano collocati su due linee diverse consecutive. Logotipo fiscale e numero di matricola devono comunque essere stampati nell'ultima riga dello scontrino, se allogati su una sola linea, oppure il logotipo fiscale nella penultima ed il numero di matricola nell'ultima, se allogati su due linee diverse.

1.2. I dati numerici e alfabetici che compaiono nello scontrino fiscale devono essere esattamente identici a quelli stampati sul giornale di fondo, con eccezione delle righe di intestazione. Non e' consentito sintetizzare sul giornale di fondo tali dati con sigle o altre informazioni in codice.

1.3. E' possibile annullare qualunque transazione elementare di qualsiasi reparto merceologico prima della chiusura dello scontrino o effettuare una operazione di bonifico e sconto purché l'importo totale dello scontrino non risulti negativo. Tali operazioni devono comunque essere chiaramente evidenziate in modo separato per le singole voci, sia nello scontrino sia nel giornale di fondo nonché nello scontrino di chiusura giornaliera.

1.4. Sugli scontrini di carattere gestionale, la stampante deve produrre in testa e in coda la scritta "non fiscale". Inoltre il documento non deve contenere il logotipo fiscale.

2. Caratteristiche funzionali del misuratore fiscale.

2.1. La stampa dello scontrino fiscale e del giornale di fondo deve avvenire in contemporanea, oppure in quasi concorrenza nel senso che la stampa di una linea non possa iniziare prima del completamento della stampa della linea precedente sia sullo scontrino sia sul giornale di fondo.

2.2. La memoria fiscale deve essere allogata in apposito alloggiamento posizionato nella base o in altro elemento fissato in modo inamovibile alla struttura del misuratore, ed inoltre protetta da resina termoindurente che ne garantisca l'inaccessibilità e l'inamovibilità.

In alternativa al citato alloggiamento, la memoria fiscale deve essere fissata alla base o altro elemento fissato in modo inamovibile alla struttura del misuratore e protetta da coperchio dello stesso materiale saldato al relativo supporto e garantito con bollo recante il marchio del fabbricante.

Anche in questo caso la memoria fiscale deve essere protetta da resina

termoindurente.

2.3. Con apposito comando da tastiera si deve poter richiedere la stampa totale del contenuto della memoria fiscale, oppure la stampa del contenuto relativo alle chiusure giornaliera comprese fra due assegnati numeri d'ordine. Tale scontrino deve riportare il numero successivo a quello dell'ultimo scontrino fiscale prodotto, nonché il logotipo fiscale ed il numero di matricola.

2.4. A decorrere da almeno trenta chiusure prima del completamento della memoria fiscale, deve essere prodotto un apposito messaggio su tutti gli scontrini di chiusura giornaliera.

2.5. Un eventuale guasto della memoria fiscale deve essere diagnosticato dal misuratore e segnalato con un apposito messaggio. Contemporaneamente il sistema deve interrompere il proprio funzionamento.

2.6. Al completamento della memoria fiscale il misuratore deve interrompere il proprio funzionamento.

2.7. Sia il guasto, sia il completamento della memoria fiscale devono, in aggiunta alle prescritte annotazioni sul libretto di dotazione, essere segnalati dall'utente all'ufficio Iva competente per territorio. Il misuratore riattivato deve essere sottoposto ad un nuovo controllo di conformità, nei locali indicati nel decreto ministeriale di approvazione a cura del produttore o importatore previa attribuzione di un nuovo numero di matricola.

Le memorie fiscali guaste o esaurite, sostituite con le modalità di cui sopra, debbono essere idoneamente conservate dalle ditte costruttrici e/o importatrici che hanno provveduto alla loro sostituzione.

2.8. Un apposito sensore deve segnalare la caduta della tensione di alimentazione prodotta dalla pila tampone che garantisce la continuità del funzionamento in assenza di alimentazione al di sotto dell'80% del suo valore nominale. In assenza di alimentazione esterna, la pila tampone deve conservare la propria tensione al di sopra dell'80% del proprio valore nominale per almeno 1.500 ore.

Qualora la pila sia in tampone con l'alimentazione esterna e non vi sia l'apposito sensore di tensione, deve esistere nel programma una particolare procedura destinata a controllare l'integrità dei dati nella memoria di lavoro.

In caso di mancata integrità di tali dati deve risultare bloccato il funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale, da riattivare con le modalità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni.

2.9. Apposito dispositivo deve impedire il funzionamento del misuratore in presenza di sconnessione di uno o entrambi i dispositivi indicatori; il medesimo, o analogo dispositivo, deve impedire il funzionamento del misuratore nel caso di sconnessione della stampante del giornale di fondo dalla piastra principale o dalla alimentazione.

2.10. Può essere consentito un uso non fiscale dell'apparecchio misuratore purché esso sia dotato di apposito dispositivo che imponga in modo irreversibile il trasferimento delle informazioni nella memoria fiscale, da attivare prima della decorrenza dell'obbligo, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

3. Unità programmabili o collegabili.

3.1. Il programma dell'apparecchio misuratore fiscale può risiedere su memoria di massa (dischetto magnetico o simili) oppure essere ricevuto elettronicamente su linea seriale o su un insieme di linee parallele. In entrambi i casi, il misuratore fiscale è detto "programmabile". Un apparecchio misuratore fiscale può essere collegato ad altri misuratori fiscali o altre unità di elaborazione per la trasmissione elettronica di dati di carattere gestionale, come i prezzi unitari, le quantità da detrarre dal magazzino e simili. In questo caso il misuratore viene detto "collegabile".

I misuratori "programmabili" e/o "collegabili", nonché i terminali secondo la disposizione formulata nel punto 03 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, devono soddisfare alle condizioni indicate nei successivi punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 del presente decreto.

3.2 Un apparecchio misuratore "programmabile" e/o "collegabile" deve avere una unità sigillata, protetta secondo i criteri e le modalità di cui al

punto 1.1.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, contenente almeno i seguenti elementi: le memorie fiscali, la stazione di stampa o le stazioni di stampa per il rilascio degli scontrini fiscali e la produzione del giornale di fondo, l'unita' centrale di elaborazione per la gestione delle transazioni di carattere fiscale (aggiornamento delle memorie fiscali, la stampa degli scontrini e del giornale di fondo ed operazioni connesse), la memoria di programma relativa alle stesse transazioni di carattere fiscale. L'unita' di elaborazione sopra indicata e' detta "unita' di elaborazione fiscale".

3.3. L'apparecchio misuratore fiscale "programmabile" e/o "collegabile" deve contenere, oltre all'unita' centrale di elaborazione indicata nel precedente punto 3.2, una seconda unita' centrale di elaborazione allocata esternamente o nella stessa unita' sigillata descritta nel punto 3.2. medesimo. Questa nuova unita' centrale di elaborazione e' chiamata "unita' di elaborazione gestionale".

3.4. In un misuratore fiscale "programmabile" il programma di gestione letto da memoria di massa o trasmesso elettronicamente e' seguito dall'unita' di elaborazione gestionale.

Le funzioni fiscali previste nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 e meglio precisate nel presente decreto sono eseguite dall'unita' di elaborazione fiscale.

Le informazioni fra unita' di elaborazione gestionale e unita' di elaborazione fiscale possono essere trasmesse su linea seriale o su un insieme di linee parallele.

Tali informazioni non possono essere costituite da istruzioni in codice di macchina.

L'organizzazione dei messaggi trasmessi dall'unita' di elaborazione gestionale all'unita' di elaborazione fiscale e la struttura dei programmi eseguiti dall'unita' di elaborazione fiscale devono essere disegnati in modo da non consentire una interazione diretta del programma gestionale sul programma fiscale. In particolare, tutto il complesso delle operazioni relative ad una transazione fiscale, come la stampa dello scontrino, la produzione del giornale di fondo e l'aggiornamento delle memorie fiscali, deve essere "indivisibile" e congruente secondo le norme formulate nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 e non modificabile da parte del programma gestionale.

3.5. L'unita' sigillata definita nel precedente punto 3.2. non viene approvata come unita' autonoma ma come componente di un sistema specificato che comprenda tale unita'. Pertanto essa non puo' essere commercializzata autonomamente.

3.6. Tutte le parti non protette dal bollo fiscale in caso di guasto e nel rispetto delle regole dell'organizzazione di assistenza e manutenzione documentate dalla ditta fornitrice, possono essere sostituite direttamente ed autonomamente dall'utente, entro i termini previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Ove presso l'utente esistano parti di scorta dell'apparecchio misuratore fiscale, il servizio di assistenza entro gli stessi termini deve provvedere al ripristino della scorta medesima. Al momento della rilevazione del guasto, l'utente deve informare il servizio di assistenza e indicare sul libretto di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'ora ed il giorno della richiesta nonche' il tipo di intervento effettuato.

Successivamente alleghera' al libretto la bolla di consegna delle parti inviate dal servizio di assistenza per la sostituzione o il ripristino della scorta.

3.7. I visualizzatori e la tastiera, nonche' i loro organi di comando, possono essere alloggiati fuori delle unita' centrali sigillate. Essi possono essere pilotati sia dalla unita' di elaborazione gestionale sia da quella fiscale.

3.8. L'unita' di elaborazione gestionale oppure l'unita' di elaborazione fiscale possono comandare una o piu' stampanti addizionali rispetto alle stampanti per la produzione degli scontrini fiscali e del giornale di fondo. Queste stampanti addizionali devono, se alligate in modo visibile da parte dell'acquirente, portare una chiara indicazione con la scritta "apparecchio non valido per il rilascio di scontrini fiscali". Comunque la stampante addizionale deve operare su carta che riporti la scritta "non valido come scontrino fiscale" su una intera diagonale del foglio, oppure, in

## Decreto Ministeriale del 19/06/1984

alternativa, nel caso di stampanti comandate dall'unita' di elaborazione fiscale, il programma di stampa deve imporre la stampa dello stesso messaggio almeno una linea su sei, e l'organizzazione dei relativi programmi non deve consentire l'omissione di tale stampa.

3.9. Le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2 si applicano anche ai misuratori programmabili e/o collegabili, nonché ai terminali definiti nel decreto ministeriale 23 marzo 1983.

**art. 3**

Vigenza del decreto. Effetti dell'art. 2.

**Testo:**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui all'art. 2 hanno effetto a decorrere dal 1 novembre 1984.